*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 251**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 26 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1989.

**Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 20 ottobre 1983, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 20 ottobre 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 14 ottobre 1983, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, con cui, frà l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 20 ottobre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 210299/66-AU-50 del 21 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 22 settembre 1984, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 giugno 1984, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 29 settembre 1989 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 20 ottobre 1983, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 20 ottobre 1989, è di 311.378.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1989, è di L. 1.489,49 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 311.378.000 ECU) dei CTE settennali 11,50% con godimento 20 ottobre 1983, ammonta a L. 53.336.357.980 relativamente alla sesta cedola, di scadenza 20 ottobre 1989.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1989

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1989*
*Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 205*

89A4919

DECRETO 4 ottobre 1989.

**Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 26 ottobre 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 ottobre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,65%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 ottobre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 26 ottobre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570600/66-AU-170 del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 10 agosto 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 29 settembre 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 ottobre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 26 ottobre 1989, è di 382.000.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1989, è di L. 1.489,49 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 254312/66-AU-170 del 13 ottobre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 382.000.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,65% con godimento 26 ottobre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 26 ottobre 1989, ammonta a L. 43.065.065.810 oltre alla ritenuta fiscale di L. 6.152.152.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1989

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1989*
*Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 206*

**89A4920**

---

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Rettifica al decreto ministeriale 22 agosto 1989 concernente la determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro aventi cedole con godimento nel mese di settembre 1989 e scadenza nel mese di marzo 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570932 in data 22 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1989, con cui è stato determinato il tasso d'interesse semestrale da corrispondere sui certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1989 e scadenza nel mese di marzo 1990;

Considerato che il secondo capoverso del suddetto decreto reca un errore materiale relativamente alla specificazione degli oneri recati dal provvedimento stesso;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica del decreto in questione;

Decreta:

Il secondo capoverso del dispositivo del decreto ministeriale n. 570932 in data 22 agosto 1989, citato nelle premesse, è rettificato come segue:

«La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.796.426.250.000, così ripartite:

L. 480.250.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;

L. 467.500.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984;

L. 197.950.000.000 per i CCT quinquennali 18 settembre 1985;

L. 53.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 marzo 1986;

L. 184.492.500.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;

L. 222.241.250.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988;

L. 95.246.250.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 95.246.250.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* CARLI

**89A4921**

---

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983 (settennali), 1° maggio 1984 (settennali), 1° novembre 1984 (settennali), 18 novembre 1985 (quinquennali), 1° novembre 1987 (quinquennali), 1° maggio 1988 (quinquennali) e 1° novembre 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1989 e scadenza nel mese di maggio 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.067 miliardi;

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di gennaio 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984, n. 320115 del 6 novembre 1985, n. 429299 del 27 ottobre 1987, n. 251850 del 26 aprile 1988 e n. 254430 del 27 ottobre 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1990, è determinato nella misura:

del 6,45% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 13;

del 6,20% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 12;

del 6,05% per i CCT settennali 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 11;

del 5,70% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985, emessi per lire 1.067 miliardi, cedola n. 9;

del 6,55% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987, emessi per lire 1.950 miliardi, cedola n. 5;

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.633.031.625.000, così ripartite:

L. 322.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

L. 496.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984

L. 423.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 60.819.000.000 per i CCT quinquennali 18 novembre 1985;

L. 127.720.125.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987;

L. 134.995.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988;

L. 67.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* CARLI

89A4922

---

DECRETO 21 ottobre 1989.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1985 (decennali), 1° novembre 1986 (decennali) e 18 novembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1990 e scadenza nel mese di novembre 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 319632/66-AU-94 del 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.300 miliardi;

n. 625599/66-AU-122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 novembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 499.910.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 22 ottobre 1985 e del 24 ottobre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 12 novembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, sono stati modificati l'art. 5 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 1986 e l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale in data 12 novembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1989 e scadenza nel mese di novembre 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 319632 del 22 ottobre 1985 e n. 625599 del 24 ottobre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625785 del 12 novembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1990, è determinato nella misura:

dell'11,90% per i CCT decennali 1° novembre 1985, emessi per lire 5.300 miliardi, cedola n. 5;

del 12,80% per i CCT decennali 1° novembre 1986, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 4;

del 12,55% per i CCT settennali 18 novembre 1986, circolanti per L. 499.910.000.000, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.525.438.080.050, così ripartite:

L. 630.700.000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1985;
L. 832.000.000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1986;
L. 62.738.080.050 per i CCT settennali 18 novembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1989

*Il Ministro:* CARLI

89A4923

DECRETO 23 ottobre 1989.

**Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi Buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993 per un importo di lire 4.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 4.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,20 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 30 ottobre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione e senza dietimi di interesse, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 novembre 1989. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 novembre 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, senza dietimi di interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993; esse avranno inizio il 2 novembre 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonchè l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1989

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1989*
*Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 209*

89A4961

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1989.

**Criteri e modalità per l'effettuazione degli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 4 novembre 1988, n. 491, che introduce un particolare regime fiscale per le aziende ed istituti di credito in materia di accantonamento per rischi su crediti vantati nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero;

Visto l'art. 1, comma 3, della sopracitata legge, il quale prevede che con decreti del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della legge stessa;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende e gli istituti di credito possono effettuare gli accantonamenti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1988, n. 491, con riguardo ai crediti risultanti nei bilanci relativi al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e nei due successivi, vantati nei confronti degli Stati stranieri, che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto, ovvero nei confronti di imprese, banche ed enti aventi sede nei predetti Stati.

Art. 2.

1. I crediti per i quali è consentito effettuare gli accantonamenti di cui all'articolo precedente sono quelli che hanno formato oggetto di accordi di ristrutturazione del debito estero, indipendentemente dalla forma tecnica assunta dai crediti stessi, ivi compresi quelli mantenuti e quelli erogati in attuazione degli accordi medesimi.

2. Le aziende e gli istituti di credito dovranno comprovare l'inserimento dei crediti negli accordi di ristrutturazione.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'accantonamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1988, n. 491, i crediti o le quote di crediti coperti dalla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, nonché i crediti per interessi di mora, per i quali sono stati effettuati gli accantonamenti previsti dall'art. 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I crediti che fruiscono dell'accantonamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1988, n. 491, sono esclusi dall'accantonamento di cui all'art. 71, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 4.

1. Con successivi decreti si procederà ad integrare l'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto con l'inserimento degli Stati esteri che saranno ammessi alle procedure di ristrutturazione del debito estero in data successiva al 31 dicembre 1988 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

Roma, addì 20 ottobre 1989

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Il Ministro del commercio con l'estero*
RUGGIERO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 491/1988 è il seguente:

«1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta in corso alla data

di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, nel limite dell'8 per cento, per ciascun esercizio, dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio».

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 491/1988 si veda la precedente nota all'art. 1.

— L'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 71 *(Accantonamenti per rischi su crediti.* — 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53 ovvero, per le aziende e gli istituti di crèdito dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 verificatesi nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al comma 1, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio».

89A4924

DECRETO 20 ottobre 1989.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di settembre 1989;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di settembre 1989 è accertato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.405,303 |
| Marco tedesco | » | 719,756 |
| Franco francese | » | 213,135 |
| Fiorino olandese | » | 638,270 |
| Franco belga | » | 34,373 |
| Lira sterlina | » | 2.206,094 |
| Lira irlandese | » | 1.919,660 |
| Corona danese | » | 185,176 |
| Dracma greca | » | 8,312 |
| E.C.U. | » | 1.491,863 |
| Dollaro canadese | » | 1.187,560 |
| Yen giapponese | » | 9,676 |
| Franco svizzero | » | 832,230 |
| Scellino austriaco | » | 102,209 |
| Corona norvegese | » | 197,238 |
| Corona svedese | » | 212,647 |
| Marco finlandese | » | 318,331 |
| Escudo portoghese | » | 8,585 |
| Peseta spagnola | » | 11,495 |
| Dollaro australiano | » | 1.084,621 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 30 settembre 1989, è accertato, per il mese di settembre 1989, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgano | Lit. | 22,11 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 215,66 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 170,82 |
| Angola: | | |
| Kwanza | » | 46,04 |
| Arabia saudita: | | |
| Riyal saudita | » | 372,04 |

Argentina:
Austral . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 2,13

Bahrain:
Dinaro Bahrain . . . . . . . . . . . » 3.707,50

Bangla Desh:
Taka . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44,49

Barbados:
Dollaro Barbados . . . . . . . . . . » 693,10

Belize:
Dollaro Belize . . . . . . . . . . . . » 696,92

Bermude:
Dollaro Bermude . . . . . . . . . . » 1.392,03

Bhutan:
Rupia Bhutan . . . . . . . . . . . . » 83,96

Birmania:
Kyat . . . . . . . . . . . . . . . . . » 203,62

Bolivia:
Peso boliviano . . . . . . . . . . . . » 495,22

Botswana:
Pula . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 678,98

Brasile:
Nuovo cruzado . . . . . . . . . . . » 432,10

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . . . . . . . . » 705,69

Bulgaria:
Leva . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.530,58

Burundi:
Franco Burundi . . . . . . . . . . . » 8,58

Cambogia:
Riel . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11,64

Capoverde:
Escudo Capoverde . . . . . . . . . » 17,17

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . . . . . . . . » 516,16

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . . . . . . . . » 1.679,26

Cecoslovacchia:
Corona cecoslovacca . . . . . . . . » 90,62

Cile:
Peso cileno . . . . . . . . . . . . . . » 5,21

Cina:
Renmimbi . . . . . . . . . . . . . . » 377,62

Cipro:
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . » 2.759,06

Colombia:
Peso Colombia . . . . . . . . . . . » 3,47

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . . . . . . . . . » 4,23

Corea del nord:
Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.437,39

Corea del sud:
Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,09

Costa Rica:
Colon costaricano . . . . . . . . . . Lit. 17,26

Cuba:
Peso cubano . . . . . . . . . . . . . » 1.830,50

Dominicana:
Peso dominicano . . . . . . . . . . » 217,41

Ecuador:
Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,55

Egitto:
Lira egiziana . . . . . . . . . . . . . » 539,45

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . . . . . . » 278,62

Emirati Arabi Uniti:
Dirha Emirati Arabi . . . . . . . . » 383,49

Etiopia:
Birr . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 678,57

Filippine:
Peso filippino . . . . . . . . . . . » 65,64

Gambia:
Dalasi . . . . . . . . . . . . . . . . . » 179,77

Germania Rep. Dem.:
Marco G.R.D. . . . . . . . . . . . . » 719,54

Ghana:
Cedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5,10

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . . . . . . » 257,11

Gibuti:
Franco Gibuti . . . . . . . . . . . . » 7,97

Giordania:
Dinaro giordano . . . . . . . . . . . » 2.100,26

Guatemala:
Quetzal . . . . . . . . . . . . . . . . » 489,89

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . . . . . . » 2,14

Guinea Conakry:
Franco Guinea . . . . . . . . . . . » 4,64

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . . . . . . . . » 46,56

Haiti:
Gourde . . . . . . . . . . . . . . . . » 278,72

Honduras:
Lempira . . . . . . . . . . . . . . . » 696,40

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . . . . . » 178,41

India:
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . » 83,96

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . . . . . . » 0,78

Iran:
Rial iraniano . . . . . . . . . . . . . » 18,87

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . . . . . . . . » 4.548,72

Islanda:
Corona islandese . . . . . . . . . . » 22,53

| Paese / Valuta | | Valore |
|---|---|---|
| Israele: | | |
| Shekel | Lit. | 698,40 |
| Jugoslavia: | | |
| Dinaro jugoslavo | » | 0,04 |
| Kenia: | | |
| Scellino keniota | » | 65,05 |
| Kuwait: | | |
| Dinaro Kuwait | » | 4.655,64 |
| Laos: | | |
| Kip | » | 2,41 |
| Libano: | | |
| Lira libanese | » | 2,80 |
| Liberia: | | |
| Dollaro liberiano | » | 1.392,03 |
| Libia: | | |
| Dinaro libico | » | 4.519,36 |
| Macao: | | |
| Pataca | » | 172,27 |
| Madagascar: | | |
| Franco rep. malgascia | » | 0,92 |
| Malawi: | | |
| Kwacha | » | 492,71 |
| Malaysia: | | |
| Ringgit | » | 516,99 |
| Maldive: | | |
| Rupia Maldive | » | 154,67 |
| Malta: | | |
| Lira maltese | » | 3.921,07 |
| Marocco: | | |
| Dirham Marocco | » | 163,18 |
| Mauritania: | | |
| Ouguija | » | 16,65 |
| Mauritius: | | |
| Rupia Mauritius | » | 88,71 |
| Messico: | | |
| Peso messicano | » | 0,54 |
| Mongolia: | | |
| Tugrik | » | 415,36 |
| Mozambico: | | |
| Metical | » | 1,77 |
| Nepal: | | |
| Rupia nepalese | » | 58,06 |
| Nicaragua: | | |
| Cordoba | » | 0,06 |
| Nigeria: | | |
| Naira | » | 191,43 |
| Nuova Zelanda: | | |
| Dollaro neozelandese | » | 825,09 |
| Oman: | | |
| Rial Oman | » | 3.630,15 |
| Pakistan: | | |
| Rupia pakistana | » | 64,74 |
| Panama: | | |
| Balboa | Lit. | 1.392,03 |
| Papua Nuova Guinea: | | |
| Kina | » | 1.606,38 |
| Paraguay: | | |
| Guarani | » | 1,10 |
| Perù: | | |
| Inti | » | 0,33 |
| Polinesia Francese: | | |
| Franco C.F.P. | » | 11,73 |
| Polonia: | | |
| Zloty | » | 1,01 |
| Qatar: | | |
| Riyal Qatar | » | 383,29 |
| Romania: | | |
| Leu | » | 148,47 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 16,96 |
| São Tomé: | | |
| Dobra | » | 12,79 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 243,29 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 22,22 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 705,69 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 66,35 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 3,39 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 35,47 |
| Sudan: | | |
| Lira sudanese | » | 309,70 |
| Surinam: | | |
| Fiorino Surinam | » | 780,76 |
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | » | 54,33 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 9,68 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 54,21 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad e T. | » | 324,41 |
| Tunisia: | | |
| Dinaro tunisino | » | 1.446,89 |
| Turchia: | | |
| Lira turca | » | 0,63 |
| Uganda: | | |
| Scellino ugandese | » | 6,96 |
| Ungheria: | | |
| Forint | » | 22,94 |

| | | |
|---|---|---|
| URSS: | | |
| Rublo | Lit. | 2.181,85 |
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano | » | 2,08 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 36,51 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,30 |
| Yemen merid.: | | |
| Dinaro Yemen | » | 4.070,54 |
| Yemen sett.: | | |
| Rial | » | 144,27 |
| Zaire: | | |
| Zaire | » | 3,49 |
| Zambia: | | |
| Kwacha | » | 96,53 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe | » | 621,86 |
| Sud Africa: | | |
| Rands | » | 507,170 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1989

*Il Ministro:* FORMICA

89A4925

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1989.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni speciali di polizza nonché dei regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere, presentati da L'Italica-Dival vita S.p.a., in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 gennaio 1988, 17 marzo 1988, 19 dicembre 1988, 12 ottobre 1988, 29 dicembre 1988, 7 marzo 1989, 17 marzo 1989, de L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dei regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere;

Viste le lettere in data 16 maggio 1989, n. 921745, e 17 maggio 1989, n. 921754, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e i regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa RVIIIcE: tassi di premio per l'assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con rendita e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIIIcE di cui al precedente punto 1);

3) tariffa RIXcE: tassi di premio per l'assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con capitale e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RIXcE di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio;

6) condizioni speciali di polizza, da applicare a collettive del tipo A e del tipo B, relative alle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3);

7) sfera di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo di differimento inferiori a dieci anni;

8) tariffa RXII-DEM - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

9) tariffa RXII cost.-DEM - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII - cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

10) tariffa RXII u-DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

11) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta DEM»;

12) tariffa RXII-CHF - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

13) tariffa RXII cost.-CHF - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII - cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

14) tariffa RXII u-CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

15) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta CHF»;

16) tariffa RXII-IPY - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

17) tariffa RXII cost.-IPY - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII - cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

18) tariffa RXII u-IPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

19) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta IPY»;

20) tariffa RXII-USD - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

21) tariffa RXII cost.-USD - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII - cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

22) tariffa RXII u-USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

23) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta USD»;

Art. 2.

L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4927

DECRETO 31 luglio 1989.

**Autorizzazione per l'Edera vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Trento, ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata denominata «Foriv» per specifici contratti di assicurazione sulla vita.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell artigianato,

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 gennaio 1989 dell'Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata denominata «Foriv» retrocessa sui contratti a premio puro stipulati dai dipendenti del gruppo Itas;

Vista la lettera in data 27 aprile 1989, n. 921549, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

L'Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento, è autorizzata ad elevare fino ad un massimo del 95% l'aliquota del rendimento della gestione separata denominata «Foriv» retrocessa sui contratti a premio puro stipulati dai dipendenti del gruppo Itas secondo le condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale 16 marzo 1987, in ottemperanza a quanto previsto in materia di previdenza integrativa dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4928

---

DECRETO 31 luglio 1989.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza nonché dei regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 gennaio 1988, 17 marzo 1988, 12 ottobre 1988, 19 dicembre 1988, 29 dicembre 1988, 7 marzo 1989, 17 marzo 1989 della Unione subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dei regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere;

Viste le lettere in data 16 maggio 1989, n. 921744, e 17 maggio 1989, n. 921755, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e i regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere, presentati dalla Unione subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffa RVIIIIcE: tassi di premio per l'assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con rendita e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIIIcE di cui al precedente punto 1);

3) tariffa RIXcE: tassi di premio per l'assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con capitale e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RIXcE di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio;

6) condizioni speciali di polizza, da applicare a collettive del tipo A e del tipo B, relative alle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3);

7) sfera di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo di differimento inferiori a dieci anni;

8) tariffa RXII-DEM - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

9) tariffa RXII cost.-DEM - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII-cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

10) tariffa RXII u-DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

11) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta DEM»;

12) tariffa RXII-CHF - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

13) tariffa RXII cost.-CHF - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII - cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

14) tariffa RXII-CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

15) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta CHF»:

16) tariffa RXII-IPY - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

17) tariffa RXII cost.-IPY - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII-cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

18) tariffa RXII u-IPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

19) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta IPY»;

20) tariffa RXII-USD - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

21) tariffa RXII cost.-USD - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII-cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

22) tariffa RXII u-USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

23) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta USD».

Art. 2.

L'Unione subalpina di assicurazioni società per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4929

DECRETO 31 luglio 1989.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza ed autorizzazione ad aumentare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione interna separata «Press - Previdenza speciale SAI», secondo quanto richiesto dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 settembre 1988, 18 gennaio 1989, 14 aprile 1989 e 16 maggio 1989 della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché l'autorizzazione ad aumentare al 95% l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione interna separata «Press - Previdenza speciale SAI»;

Viste le lettere in data 20 aprile 1989, n. 921400, e 23 maggio 1989, n. 921825, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a, con sede in Torino:

tariffa n. 276 - assicurazione di rendita vitalizia differita speciale a premio annuo costante con controassicurazione. I tassi di premio per durata superiore a cinque anni sono gli stessi della tariffa n. 266 approvata con

decreto ministeriale 28 aprile 1988. Per durate uguali od inferiori a cinque anni potranno essere utilizzati i tassi di premio della richiamata tariffa solo per eventuali trasformazioni di polizza;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 276. I singoli assicurati dovranno approvare per iscritto le condizioni della tariffa n. 276 che non prevedono alcun valore di liquidazione in caso di riduzione o di riscatto;

tariffa n. 273 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa n. 267 approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita della tariffa n. 273;

tariffa n. 274 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa n. 266 approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita della tariffa n. 274;

tariffa n. 254 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 254;

condizioni di applicazione delle riduzioni di premio, relative alle tariffe n. 273 e 274.

Art. 2.

La SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino è autorizzata ad aumentare al 95% l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione interna separata «Press - Previdenza speciale SAI» in favore degli assicurati aderenti al fondo aggiuntivo di previdenza aziendale del personale della Banca cattolica del Veneto, con il minimo rendimento trattenuto dalla società pari a mezzo punto percentuale secondo quanto richiesto dalla società stessa.

Art. 3.

La SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative di cui all'art. 1 del presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4930

DECRETO 31 luglio 1989.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 settembre 1988 e 23 febbraio 1989 della Intercontinentale assicurazioni società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 16 marzo 1989, n. 920819, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla Intercontinentale assicurazioni società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa A.I.L. - assicurazione collettiva mista a prestazione rivalutabile, a premio annuo e unico, per la garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa A.I.L.;

3) condizioni speciali di polizza regolanti l'assicurazione per il caso di invalidità totale o permanente.

Art. 2.

La Intercontinentale assicurazioni società per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4931

DECRETO 31 luglio 1989.

**Autorizzazione alla La Piemontese vita società per azioni, in Torino, ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata denominata «Difesa Risparmio» per specifici contratti.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento appovato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 gennaio 1989 de La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata denominata «Difesa Risparmio», per specifici contratti;

Vista la lettera in data 27 aprile 1989, n. 921548, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino, è autorizzata ad elevare al 93% l'aliquota del rendimento della gestione separata «Difesa Risparmio» attribuita a due contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico da stipulare rispettivamente con la Cassa di previdenza ed assistenza dei dipendenti della S.p.a. Piemontese vita e della Piemontese - Società mutua di assicurazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 ottobre 1987 fra le imprese di assicurazione ed il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4932

DECRETO 31 luglio 1989.

**Approvazione del nuovo testo del regolamento delle gestioni degli investimenti denominate «Fondo di rivalutazione per assicurazioni vita» e «Gestione per contratti di capitalizzazione», presentato dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 23 gennaio 1989 della Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Fondo di rivalutazione per assicurazioni vita» e «Gestione per contratti di capitalizzazione» in sostituzione rispettivamente del testo del regolamento delle gestioni degli investimenti denominate «Foriv» e «Gescapital» già approvate;

Vista la lettera in data 16 marzo 1989, n. 920816, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo del regolamento delle gestioni degli investimenti denominate «Fondo di rivalutazione per assicurazioni vita» e «Gestione per contratti di capitalizzazione» in sostituzione rispettivamente del testo del regolamento delle gestioni degli investimenti denominate «Foriv» e «Gescapital» già approvati con decreti ministeriali 19 aprile 1988 e 9 novembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4933

DECRETO 31 luglio 1989.

**Autorizzazione alla MAA vita assicurazioni S.p.a., in Milano, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto, agli assicurati dipendenti da società del gruppo MAA assicurazioni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 8 febbraio 1989 della MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto agli assicurati dipendenti da società del gruppo MAA assicurazioni;

Vista la lettera in data 16 maggio 1989, n. 921709, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Visto il decreto ministeriale in data 2 novembre 1987, concernente la predetta società, nel quale, al punto 38 dell'art. 2, dopo le parole «emessi a favore» sono state omesse le parole «dei dipendenti»;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto in data 2 novembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

La MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto, con il minimo di un punto percentuale a favore della società stessa, agli assicurati dipendenti da società del gruppo MAA assicurazioni.

Art. 2.

Al punto 38 dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 2 novembre 1987, nelle premesse citato, dopo le parole «emessi a favore» vanno aggiunte le parole «dei dipendenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A4934

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 settembre 1989.

**Impegno della somma di L. 3.743.987.000 a favore della Cassa depositi e prestiti; per il successivo trasferimento alla regione Piemonte, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988 (FIO 1984).**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro dei tesoro n. 176451, del 9 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1988, registro n. 49, foglio n. 209, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1988, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 4.897.571.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale ivi indicato;

Visto il proprio decreto n. 009/89 del 27 aprile 1989 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale viene impegnata la somma di L. 1.153.584.000 sul cap. 7090, per il 1989, in conto residui 1988, e si rende disponibile un importo di L. 3.743.987.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato che alla luce delle erogazioni già disposte dalla Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Piemonte (progetti numeri 58 e 59) di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985, si rende necessario disporre ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione dei sopraindicati due progetti regionali che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.743.987.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Piemonte, relativamente ai seguenti progetti:

*Regione Piemonte:*

| | | |
|---|---|---|
| progetto n. 58: «Nuove risorse idriche provincia di Torino» . . . . | L. | 1.000.000.000 |
| progetto n. 59: «Nuove risorse idriche province Cuneo, Asti, Alessandria per acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi 1° lotto captazione Tenda e adduzione a Boves: acquedotto Val Triglione adeguamento» | L. | 2.743.987.000 |
| Totale . . . | L. | 3.743.987.000 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1988.

Roma, addì 11 settembre 1989

*Il Ministro:* CIRINO POMICINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1989*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 98*

**89A4878**

DECRETO 11 settembre 1989.

**Impegno della somma di L. 6.070.771.465 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Piemonte e Sicilia, per l'esercizio 1989 (FIO 1984):**

## IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei cònti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2; foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 118571, del 14 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1989, registro n. 10, foglio n. 115, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1989, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 10.394.844.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali ivi indicati;

Visto il proprio decreto n. 010/89 del 27 aprile 1989 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale viene impegnata la somma di L. 4.324.072.535 sul cap. 7090, per il 1989, e si rende disponibile un importo di L. 6.070.771.465 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato che alla luce delle erogazioni già disposte dalla Cassa depositi e prestiti, a favore delle regioni Piemonte (progetto n. 59) e Sicilia (progetti numeri 72 e 73) di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985, si rende necessario disporre ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione dei sopraindicati tre progetti regionali che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.070.771.465 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Piemonte e Sicilia relativamente ai seguenti progetti:

*Regione Piemonte:*

| | | |
|---|---|---|
| Progetto n. 59: «Nuove risorse idriche province Cuneo, Asti, Alessandria per acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi 1° lotto captazione Tenda e adduzione a Boves; acquedotto Val Triglione, adeguamento» | L. | 70.771.465 |
| *Regione Sicilia:* | | |
| progetto n. 72: «Completamento infrastrutture industriali Favara-Aragona» . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 3.000.000.000 |
| progetto n. 73: «Completamento infrastrutture industriali Caltagirone» . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 3.000.000.000 |
| Totale . . . | L. | 6.070.771.465 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Roma, addì 11 settembre 1989

*Il Ministro:* CIRINO POMICINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1989*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 99*

89A4879

---

DECRETO 11 settembre 1989.

**Impegno della somma di L. 5.792.046.200 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 1989 (FIO 1985):**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato l'importo di lire 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 128186, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1989, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 6.996.520.000, corrispondente al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 57 «Porto Ravenna» di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il predetto progetto n. 57, è stata già erogata la somma di L. 13.695.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma di L. 7.995.953.800, quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 27.483.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.792.046.200;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della seconda tranche BEI di L. 6.996.520.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.792.046.200, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 57 sopraindicato e si rende quindi disponibile l'importo di L. 1.204.473.800 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della citata somma di L. 1.204.473.800 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla richiamata delibera CIPE del 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.792.046.200 è impegnata a valere sulla seconda tranche BEI di cui alla premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 57 «Porto Ravenna» di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 5.792.046.200 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Roma, addì 11 settembre 1989

*Il Ministro:* CIRINO POMICINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1989*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 100*

89A4880

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 settembre 1989.

**Riconoscimento dell'indicazione geografica «Marche» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Marche» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Marche;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Marche» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Marche».

La zona di prevenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo della regione Marche.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Marche» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Sangiovese N, Trebbiano B, Verdicchio B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Merlot N, Passerina B, Lacrima N, Montepulciano N, Malvasia B, Vernaccia N, Bianchello B. I riferimenti ai nomi dei vitigni elencati sono consentiti solo per i vini prodotti da uve provenienti dal territorio delle province per le quali gli stessi siano previsti in base alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1989

*Il Ministro:* MANNINO

89A4910

DECRETO 22 settembre 1989.

**Riconoscimento dell'indicazione geografica «Aldeno» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Aldeno» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla provincia autonoma di Trento;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 agosto 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Aldeno» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «Aldeno».

La zona di prevenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di Aldeno in provincia di Trento.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Aldeno» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Chardonnay B, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Schiava N, Veltliner B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1989

*Il Ministro:* MANNINO

89A4911

## MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 10 luglio 1989.

**Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti a carico dei fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno e determinazione della dotazione iniziale di ciascun fondo.**

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede la costituzione, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di un «fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime»;

Visto il comma 5 dello stesso art. 12, il quale dispone l'emanazione di un decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione della dotazione iniziale di ciascun fondo, dei criteri, delle modalità e dei tassi di interesse da applicare;

Visto il comma 7 del ripetuto art. 12, per cui «ai fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali»;

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 696 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e la deliberazione CIPI 22 dicembre 1983 che individua le categorie di macchine e attrezzature acquisibili attraverso il contributo di cui alla predetta legge n. 696/83, nonché la legge 3 ottobre 1987, n. 399, recante, tra l'altro, norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», e la deliberazione CIPI 30 marzo 1982, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Direttive di attuazione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46», nonché l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, che costituisce il Fondo speciale per il finanziamento della ricerca scientifica applicata e la deliberazione CIPI 22 dicembre 1982 recante direttive generali di gestione del fondo stesso emanate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Ritenuta l'opportunità che venga attuato il riscontro contabile dell'attività dei fondi di rotazione e quello di legittimità dei singoli interventi, nonché la rappresentazione globale e analitica dell'operatività dei fondi di rotazione, e che a tal fine possa essere designata l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, attesa la sua qualificazione di persona giuridica pubblica preposta all'attuazione degli interventi promozionali e finanziari previsti dalla legge n. 64;

Considerato che, attesa la finalizzazione dei fondi di rotazione, si rende necessario assicurare lo svolgimento di apposita istruttoria tecnico-scientifica, oltre che economico-finanziaria, delle operazioni da agevolare, avvalendosi di un comitato, con compito di esprimere parere in ordine alla validità tecnico-scientifica dell'iniziativa formato da esperti altamente qualificati nelle discipline attinenti le produzioni industriali, artigianali ed agricole, nonché nel campo dello sfruttamento dell'energia e delle materie prime e da rappresentanti delle amministrazioni interessate;

Ritenuto che le somme destinate alla costituzione dei fondi di rotazione debbano essere rese disponibili per le operazioni di finanziamento attraverso una procedura che si adegui al principio della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Attesa la necessità di procedere all'emanazione del predetto provvedimento;

Decreta:

### Art. 1.

*Soggetti beneficiari e destinazione dei finanziamenti*

I soggetti beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 12, comma 4 e seguenti, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono le piccole e medie imprese e le imprese artigiane ed agricole, singole, cooperative o consorziate, aventi sede e operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico n. 218 del 1978.

Ai fini del presente provvedimento per piccole e medie imprese, per imprese artigiane e per imprese agricole si intendono:

*a)* le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e, limitatamente allo sviluppo di programmi di ricerca applicata, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 dicembre 1986 e successive modifiche;

*b)* le piccole e medie imprese turistiche, intendendosi per tali quelle il cui capitale investito non supera i 10 miliardi di lire;

*c)* le piccole e medie imprese di servizi, intendendosi per tali quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi di lire e impiegano non più di 100 addetti;

*d)* le imprese artigiane così come definite agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all'apposito albo di cui all'art. 5 della stessa legge;

*e)* le imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

I finanziamenti devono essere destinati:

*a)* all'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, in particolare, quelle individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché dall'art. 1, lettere *a), b), c)* e *d)* della legge 3 ottobre 1987, n. 399;

*b)* allo sviluppo di programmi di ricerca applicata e per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi, in particolare nei settori indicati al punto 2 della deliberazione CIPI del 30 marzo 1982;

*c)* alla realizzazione di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica e manageriale, con particolare riferimento alle categorie di servizi individuate al punto 9 della deliberazione CIPI del 16 luglio 1986;

*d)* alla realizzazione di progetti volti ad un uso più razionale ed economico dell'energia e delle materie prime.

I programmi di cui al punto *b)* e i progetti di cui ai successivi punti *c)* e *d)* devono formare la base di una strategia pluriennale di impresa e devono essere compatibili con le strutture tecnico-dimensionali di cui le imprese richiedenti sono dotate all'atto della domanda di agevolazione.

Gli interventi dei fondi non potranno mai avere il carattere di pura agevolazione finanziaria per supplire esclusivamente a situazioni di carenza di mezzi economici. Le imprese richiedenti dovranno presentare una struttura finanziaria e gestionale di equilibrio o quantomeno in linea con le caratteristiche medie delle altre aziende operanti nel medesimo mercato. Al fine della verifica di tali condizioni sarà utilizzato il parametro previsto dalla deliberazione CIPI del 30 novembre 1983.

Sono anche esclusi dalle agevolazioni dei fondi i costi relativi ad immobili, impianti generali, nonché a mobili ed arredi, anche se collegabili al programma di innovazione.

Sono, infine, esclusi dall'ambito operativo dei fondi i programmi che — anche se definiti di innovazione tecnologica — siano basati su azioni frazionate e limitate nel contenuto e nella durata, dirette al mantenimento della produzione e/o al normale aggiornamento tecnico-industriale, azioni che, quindi, non comportino introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o nuove tecnologie produttive ovvero a significativi miglioramenti tecnologici di prodotti o processi già esistenti.

### Art. 2.

*Dotazione dei fondi*

Ai fondi di rotazione costituiti ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è destinato il complessivo importo di lire 100 miliardi, a valere sugli stanziamenti previsti dalla stessa legge, da ripartire fra gli istituti di credito interessati nella misura percentuale indicata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto del volume dei finanziamenti dai medesimi concessi nell'ultimo biennio alle piccole e medie imprese meridionali. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede a trasferire le relative somme sui conti correnti indicati al successivo comma 3 mediante contestuale prelievo dal proprio conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 64.

Ai fondi sono destinate altresì le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46 e 14 ottobre 1974, n. 652, che alla fine di ogni esercizio non risultano utilizzate dagli imprenditori meridionali. A tale scopo entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti responsabili della gestione delle predette risorse dono tenuti a comunicare le somme disponibili al Ministro del tesoro, il quale provvederà a ripartirle tra i fondi, tenuto conto dei finanziamenti concessi nell'esercizio precedente.

Le somme assegnate ai singoli fondi sono depositate in conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati agli istituti gestori e sono prelevate in stretta relazione alle effettive esigenze di pagamento.

Gli istituti, entro trenta giorni dalla data dell'incasso, devono riversare nei fondi le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui concessi, le somme derivanti da recuperi ed estinzioni anticipate dei mutui stessi, nonché gli interessi eventuali maturati sui conti aperti presso gli istituti medesimi per le finalità del presente articolo.

### Art. 3.

*Concessione e modalità dei finanziamenti*

Le domande di finanziamento sono presentate agli istituti di credito presso cui sono stati costituiti i fondi di rotazione, che procedono all'istruttoria economico-finanziaria. Le relazioni istruttorie degli istituti, concernenti gli interventi di cui al punto *a)* del comma 3 del precedente art. 1, entro il termine di giorni 120 dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, complete di tutta la documentazione necessaria, sono inviate dagli istituti medesimi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Le relazioni istruttorie relative agli interventi di cui ai punti *b), c)* e *d)* dello stesso comma 3 dell'art. 1, entro lo stesso termine, vengono invece inoltrate al comitato di cui al successivo art. 5.

L'Agenzia, sulla base dell'istruttoria economico-finanziaria dell'istituto di credito e, limitatamente agli interventi di cui ai punti *b), c)* e *d)* di cui all'art. 1, del parere del comitato tecnico-scientifico, verificata la sussistenza dei requisiti di conformità delle ricerche e dei progetti agli indirizzi sulla ricerca applicata e l'innovazione tecnologica determinati periodicamente dal

CIPI, entro il termine di giorni trenta adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sul fondo di rotazione interessato ovvero rigetta la domanda di agevolazione. Il parere del comitato tecnico-scientifico deve indicare: la spesa occorrente per l'iniziativa da finanziare, la quota percentuale ammessa all'agevolazione, la durata del rimborso e i termini di realizzazione dell'iniziativa.

La durata dei finanziamenti non può superare i quindici anni, di cui massimo cinque anni di utilizzo e preammortamento. Le scadenze delle rate di ammortamento nonché i pagamenti degli interessi relativi al periodo di utilizzo e preammortamento sono fissati al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno; il finanziamento è rimborsato in rate semestrali o annuali costanti, posticipate.

La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al 15 per cento di quello di riferimento, di cui allo art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente all'atto della stipula dei singoli contratti di finanziamento, durante il periodo di utilizzo e preammortamento, e pari al 25 per cento dello stesso tasso di riferimento durante il periodo di ammortamento.

Agli istituti è riconosciuta, a titolo di compenso per l'attività connessa con l'istruttoria e la gestione dei fondi, una commissione onnicomprensiva nella misura dell'1,50 per cento dell'importo originario del finanziamento, da corrispondere, a carico del fondo, in unica soluzione all'atto della prima erogazione.

Qualora la domanda di agevolazione venisse rigettata ovvero il finanziamento non venisse stipulato o erogato, agli istituti spetterà un compenso, a carico del fondo, in misura pari allo 0,75 per cento dell'importo del finanziamento oggetto dell'istruttoria economico-finanziaria svolta dall'istituto, da corrispondere entro il termine massimo di sei mesi dal rigetto della domanda ovvero dalla comunicazione dell'istituto relativa alla mancata stipula o erogazione.

Le eventuali perdite sulle operazioni di finanziamento sono a carico dei singoli fondi.

Art. 4.

*Interventi agevolabili*

Gli interventi dei fondi destinati alle iniziative di cui al punto *b)* del comma 3 del precedente art. 1 possono essere concessi per ricerche da effettuare, in tutto o in parte, in centri di ricerca realizzati nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 70 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, o in laboratori pubblici o privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ubicati nel territorio nazionale, anche avvalendosi di istituti universitari e/o di enti nazionali di ricerca, pubblici o privati e di società di ricerca di cui all'art. 4 della legge n. 1089 del 1968. Dovrà essere assicurata l'utilizzazione dei risultati conseguiti con le ricerche stesse in strutture produttive di beni e servizi ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico n. 218 del 1978.

In caso di dichiarazione di insuccesso tecnico della ricerca da parte dell'impresa, da verificarsi a cura dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5, il residuo debito non sarà rimborsato. L'impresa ha, però, l'obbligo di cedere gli studi e i risultati conseguiti direttamente all'Agenzia e di non utilizzare gli stessi, sia direttamente che indirettamente, per un periodo di almeno 10 anni.

L'agenzia, sempre su proposta del comitato tecnico-scientifico, definirà le modalità ed i soggetti che potranno utilizzare i risultati di cui sopra ed autorizzerà l'istituto a svolgere i conseguenti adempimenti per il passaggio a perdita del fondo.

Nel caso di dichiarazione di successo, o di dichiarato interesse dell'impresa ad utilizzare i risultati conseguiti, anche se parziali, nonostante il mancato successo tecnico della ricerca, l'impresa dovrà rimborsare le somme erogate dall'istituto di credito secondo le modalità previste.

Art. 5.

*Comitato tecnico-scientifico*

È istituito presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno un apposito comitato con il compito di formulare il parere tecnico-scientifico sulle iniziative di cui ai punti *b), c)* e *d)* di cui al comma 3 dell'art. 1 contenente l'indicazione, in caso di valutazione favorevole, degli elementi di cui all'ultimo periodo del precedente art. 3, comma 2, al fine di determinare l'entità della copertura finanziaria dei progetti, tenuto conto, ai sensi del precedente art. 3, comma 2, del grado di innovatività, di originalità, nonché dell'elevato rischio industriale connesso al programma o al progetto da finanziare. Il comitato definisce altresì gli elementi tecnici in base ai quali sarà valutato il successo tecnico della ricerca o del progetto. Tali elementi potranno essere variati in relazione all'andamento della ricerca o del progetto con le modalità di cui al successivo art. 7, a condizione che non venga sostanzialmente alterato il primitivo profilo dell'iniziativa.

Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, ed è composto:

dal presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da un suo delegato, che lo presiede;

da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

da un funzionario designato dal Ministro del tesoro;

da un rappresentante degli istituti di credito, designato dall'Associazione bancaria italiana;

da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti le produzioni industriali, artigianali e agricole, lo sfruttamento dell'energia e delle materie prime, scelti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per

il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, su designazione, in relazione alle specifiche competenze richieste, del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), del Consiglio universitario, dell'Ente nazionale energia alternativa.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I pareri sulle singole iniziative devono essere resi entro il termine di sessanta giorni e sono comunicati all'Agenzia che, deliberato il provvedimento di concessione delle agevolazioni entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del parere stesso, lo trasmette all'istituto di credito interessato.

Art. 6.

*Modalità di erogazione dei finanziamenti e di prelievo dai fondi*

Per le iniziative di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 1, il finanziamento sarà erogato dagli istituti in non più di 6 soluzioni, di cui la prima, per un importo pari al 20 per cento, dopo la stipula del contratto e a seguito di formale dichiarazione del beneficiario attestante l'avvio dell'iniziativa.

La parte restante sarà erogata, in una o più soluzioni, in relazione agli stati di avanzamento del programma o del progetto, a seguito di richiesta motivata del beneficiario corredata da fatture quietanzate, sul tipo, la qualità il contenuto della ricerca o del progetto svolto, previa verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa e della prescritta documentazione presentata a corredo delle stesse.

La quota da erogare a saldo dovrà essere di ammontare non inferiore al 20 per cento dell'intera somma finanziata e sarà corrisposta previa verifica da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno della realizzazione dell'iniziativa.

Per le iniziative di cui al punto *a)* del comma 3 dello art. 1, il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione, sulla base di idonea documentazione da verificarsi da parte dell'istituto di credito.

Sulle macchine ed attrezzature di cui al punto *a)* del comma 3 dell'art. 1, acquistate con il finanziamento agevolato viene iscritto privilegio ai sensi e con le modalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

I prelievi dai conti correnti di Tesoreria relativi ai singoli fondi di rotazione saranno effettuati in corrispondenza delle erogazioni, su richiesta degli istituti al Ministero del tesoro.

Gli istituti, entro quindici giorni dalla data di estinzione del vaglia del Tesoro, provvederanno ad erogare le relative somme al mutuatario. In caso di ritardo nelle erogazioni gli istituti sono tenuti a corrispondere ai rispettivi fondi, per il periodo successivo al quindicesimo giorno, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

Le somme non erogate, per rinuncia o revoca del finanziamento, dovranno essere restituite ai rispettivi fondi entro trenta giorni, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

La gestione dei fondi e le modalità degli interventi dovranno essere regolate con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Agenzia e gli istituti interessati, sulla base di una convenzione-tipo predisposta da un apposito gruppo di lavoro composto da funzionari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministro del tesoro, dell'ABI e dell'Agenzia, ed approvata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

*Variazioni delle iniziative*
*Mancata realizzazione dei progetti*

Le iniziative ammesse all'agevolazione devono essere realizzate con le modalità e nei termini indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che delibera su di esse con le procedure e modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale del progetto, l'Agenzia, previo parere del comitato, può revocare il finanziamento e l'impresa è obbligata a restituire in un'unica soluzione le somme erogate oltre agli interessi al tasso legale. È consentito, tenuto conto degli investimenti realizzati, l'annullamento fino al 50 per cento del debito predetto.

In caso di insuccesso tecnico della ricerca, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 3, è consentito l'annullamento del debito fino al 100 per cento.

Si applicano, per il recupero del credito, le disposizioni di cui al testo unico n. 639 del 14 aprile 1910.

Art. 8.

*Misure delle agevolazioni creditizie*

Le agevolazioni creditizie dirette a favorire le attività e gli interventi previsti dall'art. 1 del presente decreto possono essere concesse nella misura del 40 per cento del costo delle macchine e delle attrezzature di cui alla lettera *a)* del comma 3 dello stesso art. 1. Detta misura è elevata al 75 per cento del costo dell'investimento per le iniziative indicate alle successive lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 3 dell'art. 1.

Le agevolazioni di cui al primo comma possono cumularsi con gli incentivi previsti dalle altre leggi nazionali, comunitarie e regionali sino ai limiti indicati nello stesso primo comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1989

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
GASPARI

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

89A4926

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 ottobre 1989.

**Disposizioni relative alla sistemazione precaria dei nuclei familiari senza tetto a seguito degli eventi sismici del 3-6 luglio 1987 nel comune di Porto San Giorgio.** (Ordinanza n. 1810/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede lo stanziamento di lire 115 miliardi per il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dai terremoti dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Vista la propria ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988 concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo, la quale ha altresì ripartito all'art. 1 la somma di lire 115 miliardi di cui al predetto comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnando alla regione Marche la somma di lire 40 miliardi per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio 1987;

Vista la nota n. 4446 del 15 luglio 1987 con la quale la regione Marche - assessorato lavori pubblici e trasporti, ha segnalato i danni prodotti al patrimonio edilizio pubblico e privato a seguito delle scosse sismiche del 3 luglio 1987 e seguenti, che hanno avuto come epicentro la zona di Porto San Giorgio-Fermo ed ha altresì segnalato l'avvenuto necessitato sgombero di nove abitazioni nel comune di Porto San Giorgio;

Vista la nota n. 13212 del 15 novembre 1988 con la quale il comune di Porto San Giorgio, attesa la rappresentata impossibilità di provvedere a carico del bilancio comunale, ha reiterato la richiesta di finanziamento per le sistemazioni precarie dei nuclei familiari evacuati dalle abitazioni inagibili presso strutture alberghiere, allegando fatture ed estratti conto per un importo totale, alla data, di L. 582.509.000;

Vista la ingiunzione notificata nei confronti del medesimo comune di Porto San Giorgio per il mancato pagamento delle spettanze dovute agli esercizi alberghieri ospitanti i predetti nuclei senza tetto;

Visto il telegramma n. 5524/LPVCC del 7 gennaio 1989 con il quale il prefetto di Ascoli Piceno conferma l'attuale sistemazione precaria alberghiera nel comune di Porto San Giorgio di sei nuclei familiari per un totale di ventidue persone, sgomberati a causa del sisma del 3 luglio 1987 e seguenti;

Vista la nota n. 7300 del 6 giugno 1989 con la quale il comune di Porto San Giorgio ha definitivamente quantificato il fabbisogno finanziario correlato alla assistenza alberghiera fino al 31 agosto 1989 in L. 967.000.000;

Visto il telegramma n. 11102 del 9 settembre 1989 con il quale il sindaco del comune di Porto San Giorgio ha nuovamente sollecitato il finanziamento delle sistemazioni precarie relative al ricovero dei nuclei evacuati a seguito degli eventi sismici del luglio 1987 ed ha, altresì, comunicato l'avvenuto reinsediamento dei nuclei familiari già ospitati in albergo in alloggi di edilizia economica e popolare;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste del comune di Porto San Giorgio impossibilitato a sopperire, a carico del bilancio comunale, alle necessità alloggiative dei nuclei sgomberati;

Dispone:

*Articolo unico*

È autorizzata, sino al 31 agosto 1989, a carico dello stanziamento di lire 40 miliardi assegnato alla regione Marche ai sensi dell'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, citata nelle premesse, nell'ambito della ripartizione dello stanziamento di cui al comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assistenza alberghiera in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito del sisma del 3 luglio 1987 e seguenti nel comune di Porto San Giorgio.

Le somme occorrenti, ammontanti a L. 967.000.000, saranno accreditate al comune di Porto San Giorgio, previa presentazione delle fatture emesse dagli esercizi alberghieri ospitanti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A4944

---

ORDINANZA 17 ottobre 1989.

**Integrazione all'ordinanza n. 1432/FPC del 12 aprile 1988 relativa ad interventi urgenti, diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Grimaldi, in provincia di Cosenza.** (Ordinanza n. 1811/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la propria ordinanza n. 1432/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, con la quale è stato concesso al comune di Grimaldi, in provincia di Cosenza, un finanziamento di L. 800.000.000 per lavori di rifacimento dell'acquedotto comunale ed opere di integrazione della rete idrica;

Viste le deliberazioni n. 248 e n. 249 del 5 luglio 1989, con le quali la giunta municipale del comune di Grimaldi, nel rappresentare che nel corso di opera si è reso necessario eseguire lavori imprevisti oltre a quelli programmati e finanziati con ordinanza n. 1432/FPC, dà mandato al sindaco di chiedere un finanziamento integrativo di L. 300.000.000 per la realizzazione delle opere di completamento di cui alle perizie di varianti e suppletive;

Vista l'istanza n. 1766 del 5 luglio 1989 con cui il sindaco, in esecuzione delle deliberazioni, ribadisce che non è stato possibile completare i lavori appaltati con il finanziamento di cui all'ordinanza citata per la necessità di eseguire lavori non previsti in progetto, quali il rifacimento di tratti di fognature e raccolta acque bianche, che altrimenti sarebbero rimasti a quota superiore rispetto alla costruenda rete idrica, e chiede un finanziamento integrativo di L. 300.000.000 per lavori assolutamente urgenti e necessari a superare completamente la crisi idrica;

Vista la nota n. 2188/20.1 GAB datata 22 giugno 1989 della prefettura di Cosenza con cui si riferisce che il completamento dell'opera di cui si tratta contribuirebbe ad alleviare le difficoltà idriche di quella collettività;

Visti il quadro economico delle perizie di variante del primo e secondo lotto datate 5 luglio 1989 e la relazione esplicativa dei lavori eseguiti e da eseguire;

Ravvisata la necessità, al fine di non vanificare l'intervento originario realizzato, di consentire l'esecuzione dei lavori di completamento e necessari al definitivo superamento della denunciata crisi idrica;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente con telex n. 16772/SI/R in data 31 luglio 1989;

Sentito il Ministro della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Grimaldi, in provincia di Cosenza, un finanziamento integrativo di L. 300.000.000 per l'esecuzione dei lavori di cui alle perizie di variante indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A4945

ORDINANZA 17 ottobre 1989.

**Recupero del contributo straordinario concesso alla Croce rossa italiana a seguito di partecipazione alla esercitazione denominata «Emervol Nord 86».** (Ordinanza n. 1812/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 928/FPC/ZA del 14 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1987, con la quale è stato concesso alla Croce rossa italiana, a carico del Fondo per la protezione civile, un contributo di L. 69.400.000 per gli oneri sostenuti a seguito della esercitazine denominata «Emervol Nord 86»;

Vista l'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante: «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela»;

Vista la nota n. 4733 del 27 giugno 1988 con la quale il comitato provinciale della Croce rossa di Milano, destinatario, ai sensi della predetta ordinanza numero 928/FPC/ZA, dell'accreditamento del citato contributo straordinario con vincolo di destinazione per i volontari del soccorso, nel far presente l'impossibilità di rendicontare alla ragioneria dello Stato di Milano le spese sostenute in quanto sopportate da tutte le unità di Croce rossa interessate alla manifestazione, chiede l'autorizzazione alla modifica della destinazione del predetto contributo per acquisto di materiali e mezzi da utilizzare all'attività di volontariato di protezione civile;

Considerato che con nota n. RI/2124/B del 16 giugno 1989 il servizio bilancio ed affari amministrativi esprime parere contrario in merito alla richiesta di modifica della destinazione dei fondi erogati con la citata ordinanza n. 938/FPC/ZA, non ritenendo possibile, ai sensi della vigente normativa, una tale autorizzazione;

Valutata l'impossibilità di una qualsiasi utilizzazione del predetto contributo da parte della Croce rossa italiana;

Vista la nota n. 3904 del 4 luglio 1989 con la quale il predetto comitato provinciale di Milano conferma la disponibilità del citato contributo;

Ravvisata la necessità di procedere al recupero della predetta somma, mai utilizzata dalla Croce rossa italiana, al fine di evitare l'indisponibilità di pubblici contributi e permettere il riutilizzo della medesima somma per analoghi fini di volontariato di protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzato il recupero del contributo straordinario di L. 69.400.000 erogato alla Croce rossa italiana ai sensi dell'ordinanza n. 928/FPC/ZA del 14 marzo 1987.

Il servizio bilancio ed affari amministrativi curerà gli opportuni adempimenti per l'esecuzione del predetto recupero.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo affluirà sugli stanziamenti del Fondo della protezione civile disposti con ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989 in materia di volontariato di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A4946

ORDINANZA 17 ottobre 1989.

**Misure preventive e pianificazione degli interventi di emergenza dell'attività del vulcano Etna del settembre 1989.** (Ordinanza n. 1813/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerato che nel corso del mese di settembre 1989 si è avuta una preoccupante ripresa dell'attività del vulcano Etna per cui sono state intensificate le misure preventive a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che nell'ambito della predetta attività la prefettura di Catania ha assunto un ruolo di coordinamento degli interventi in argomento;

Visto il telegramma n. 2707/27.2.E/GAB datato 9 ottobre 1989 con il quale il prefetto di Catania ha chiesto la costituzione di un apposito fondo di L. 50.000.000 allo scopo di fronteggiare molteplici spese connesse con le esigenze operative, nonché per soddisfare le richieste di carattere logistico rappresentate anche da parte del Gruppo nazionale di vulcanologia e dal Comitato nazionale delle ricerche;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È costituito, presso la prefettura di Catania, un fondo speciale di L. 50.000.000 per fronteggiare tutte le attività connesse alla prevenzione ed alla pianificazione degli interventi di emergenza.

Art. 2.

L'assegnazione di cui al precedente art. 1 non costituisce autorizzazione di spesa.

Art. 3.

Il prefetto di Catania è delegato alla gestione operativa del predetto fondo con l'osservanza delle vigenti disposizioni relative all'ordinazione, esecuzione ed alla rendicontazione delle spese stesse ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

L'erogazione della somma di L. 50.000.000 a favore della prefettura di Catania avverrà per il tramite della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma mediante commutazione in quietanza d'entrata alla contabilità speciale intestata alla prefettura medesima.

Art. 5.

L'onere derivato dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del «Fondo per la protezione civile», istituito con i decreti in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A4947

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 14 settembre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento, a norma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, della scuola di specializzazione in oftalmologia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 febbraio 1989, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1160 del 20 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

L'art. 390, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, è sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in oftalmologia*

Art. 390. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 391. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 392. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 393. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 394. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* morfologia normale e patologia oculare;

*b)* fisiopatologia della visione;

*c)* semeiotica oculare;

*d)* patologia e clinica oculare;

*e)* chirurgia oftalmologica.

Art. 395. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

*b)* Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

*c)* Semeiotica oculare:
semeiotica clinica strumentale.

*d)* Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologia.

*e)* Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 396. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare . . . . . . . . . . . ore 10

embriologia e genetica oculare. . . . » 10

anatomia e istologia patologica. . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione . . . . . . . . . . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . » 50

oftalmologia pediatrica . . . . . . . . » 25

neurooftalmologia . . . . . . . . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . ore 150

malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . . . . . . . . . . . . » 35

ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . . . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . ore 100

Chirurgia oftalmològica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 397. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza e ambulatori, nelle sale operatorie e nelle sale di diagnostica della clinica oculistica prima dell'Università, sede della scuola di specializzazione in oftalmologia. Possono essere altresì frequentati gli enti appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 14 settembre 1989

*Il rettore:* MANTEGAZZA

89A4912

## UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO 23 agosto 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217 (solo per le scuole di specializzazione in medicina);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto il riordinamento della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 25 giugno 1988, per il riordino della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 385 relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione è sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione*

Art. 385. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica in specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 386. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 387. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 388. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 389. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* discipline morfologiche e funzionali;
*b)* discipline farmaco-tossicologiche;
*c)* discipline fisico-matematiche;
*d)* elementi di chirurgia.
*e)* medicina legale;
*f)* fisiopatologia;
*g)* anestesia;
*h)* rianimazione;
*i)* terapia antalgica;
*l)* area di indirizzo in terapia intensiva;
*m)* area di indirizzo in terapia antalgica;
*n)* area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 390. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Discipline morfologiche e funzionali:
anatomia;
fisiologia;
biochimica.

*b)* Discipline farmaco-tossicologiche:
farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

*c)* Discipline fisico-matematiche:
fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

*d)* Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

*e)* Medicina legale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

*f)* Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;

fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

*g)* Anestesia:
semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

*h)* Rianimazione:
semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

*i)* Terapia antalgica:
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

*l)* Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

*m)* Terapia antalgica:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

*n)* Terapia iperbarica:
fisiopatologia applicata all'esposizione ed ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 391. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):
anatomia . . . ore 10
fisiologia . . . » 10
biochimica . . . » 10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione . . . » 15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):
fisica . . . » 10
biofisica . . . » 10

Elementi di chirurgia (ore 15):
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico . . . » 15

Medicina legale (ore 20):
medicina legale . . . » 10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione . . . » 10

Fisiopatologia (ore 60):
fisiopatologia pre e post-operatoria . . . » 20
fisiopatologia della narcosi . . . » 20
fisiopatologia neurologica . . . » 20

Anestesia (ore 240):
semeiologia di interesse anestesiologico . . . » 20
anestesia generale . . . » 140
anestesia loco-regionale . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):
tossicologia clinica . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):
tecnologie biomediche . . . » 10

Elementi di chirurgia (ore 20):
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica . . . » 20

Fisiopatologia (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia respiratoria | ore | 20 |
| fisiopatologia cardiocircolatoria | » | 20 |
| fisiopatologia metabolica | » | 20 |
| fisiopatologia del dolore | » | 20 |
| fisiopatologia dell'iperbarismo | » | 20 |

Anestesia (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| anestesia generale | » | 20 |
| anestesia loco-regionale | » | 20 |
| anestesia nelle specialità | » | 60 |

Rianimazione (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| semeiologia di interesse rianimatorio | » | 20 |
| rianimazione respiratoria | » | 40 |
| rianimazione cardio-circolatoria | » | 40 |

Terapia antalgica (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| semeiologia del dolore | » | 10 |
| terapia antalgica | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

| | | |
|---|---|---|
| trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore) | ore | 20 |

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

| | | |
|---|---|---|
| informatica | » | 20 |

Medicina legale (ore 10):

| | | |
|---|---|---|
| elementi di medicina preventiva professionale | » | 10 |

Anestesia (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| anestesia nelle specialità | » | 20 |
| tecniche speciali di anestesia | » | 30 |

Rianimazione (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| rianimazione neurologica | » | 50 |
| rianimazione metabolica | » | 50 |
| rianimazione materno-fetale | » | 40 |
| medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo | » | 60 |

Terapia antalgica (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| semeiologia del dolore | » | 20 |
| terapia antalgica | » | 80 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche speciali di rianimazione | ore | 75 |
| tecniche protesiche extracorporee | » | 75 |
| trapianti d'organo | » | 50 |
| terapia intensiva nelle specialità | » | 100 |
| nutrizione enterale e parenterale | ore | 50 |
| medicina delle catastrofi | » | 25 |
| organizzazione dell'emergenza extraospedaliera | » | 25 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

| | | |
|---|---|---|
| neuroanatomia | ore | 25 |
| neurofisiologia | » | 25 |
| fisiopatologia del dolore | » | 40 |
| neurofarmacologia e psicofarmacologia | » | 50 |
| elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico | » | 25 |
| diagnostica e metodi di stima del dolore | » | 25 |
| algologia clinica | » | 50 |
| terapia del dolore | » | 100 |
| tecniche neurochirurgiche | » | 20 |
| tecniche di iper e ipo-stimolazione | » | 20 |
| elementi di kinesiterapia e scienza del movimento | » | 20 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari | ore | 25 |
| igiene applicata agli ambienti straordinari | » | 25 |
| farmacologia applicata all'iperbarismo | » | 25 |
| medicina e tecnologia iperbarica | » | 150 |
| l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche | » | 150 |
| fisioterapia e rieducazione funzionale | » | 25 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 392. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorie;

unità di rianimazione;

reparti di terapia intensiva;

ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;

laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;

unità di terapia iperbarica;

ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della

scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 23 agosto 1989

*Il rettore:* BERLINGUER

89A4913

## UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO 6 settembre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25 giugno 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 365 a 370 relativi alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, che muta denominazione in «geriatria», sono soppressi:

Art. 2.

Dopo l'art. 367, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola sopraelencata:

*Scuola di specializzazione in geriatria*

Art. 368. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 369. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 370. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di medicina interna.

Art. 371. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 372. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* area di gerontologia;

*b)* area di medicina geriatrica;

*c)* area di gerontologia sociale;

*d)* area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 373. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;

farmacologia;

fisiologia dell'invecchiamento;

patologia geriatrica (I, II);

anatomia patologica.

*b)* Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);

diagnostica per immagini e medicina nucleare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;

ortopedia geriatrica;

oftalmologia geriatrica;

otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia e odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia I e II;
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

*c)* Area di gerontologia sociale:
geriatria sociale I e II;
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

*d)* Area della riattivazione e riabilitazione:
riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 374. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere clinico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| biologia dell'invecchiamento | ore | 80 |
| fisiologia dell'invecchiamento | » | 70 |
| psicologia dell'anziano | » | 60 |
| semeiotica generale geriatrica I | » | 70 |
| patologia geriatrica I | » | 70 |
| geriatria sociale I | » | 50 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| anatomia patologica | ore | 80 |
| diagnostica per immagini e medicina nucleare | » | 70 |
| farmacologia | » | 70 |
| semeiotica generale geriatrica II | » | 50 |
| patologia geriatrica II | » | 70 |
| tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare | » | 20 |
| tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio | » | 20 |
| tecniche e metodologie relative all'apparato gastroenterico | ore | 20 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| clinica geriatrica e terapia I | ore | 70 |
| parodontologia e odontoiatria geriatrica | » | 10 |
| otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica | » | 20 |
| oftalmologia geriatrica | » | 20 |
| dermatologia geriatrica | » | 10 |
| ginecologia geriatrica | » | 20 |
| ortopedia geriatrica | » | 20 |
| urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica | » | 20 |
| neurologia geriatrica | » | 50 |
| psicogeriatria | » | 40 |
| riabilitazione motoria e neurologica | » | 60 |
| riabilitazione respiratoria e cardiovascolare | » | 60 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| clinica geriatrica e terapia II | ore | 120 |
| chirurgia geriatrica | » | 50 |
| riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori | » | 60 |
| geriatria sociale II | » | 60 |
| terapia occupazionale e geragogia | » | 40 |
| pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria | » | 40 |
| formazione del personale di assistenza geriatrica | » | 30 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 375. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: reparti e laboratori di gerontologia, cromatografia aule di clinica medica I; reparti di degenza: III e IV piano di clinica medica I.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Cagliari, addì 6 settembre 1989

*Il rettore:* CASULA

89A4964

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di materiali esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12900-XV J del 26 settembre 1989 i materiali denominati: Assieme ritardo M9 (0,025 sec.) e Assieme ritardo M9 (0,10 sec.) fabbricati in Francia sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A4949

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Teseo Ermando, in Castellalto

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 303.192.330 dovuto dalla ditta Teseo Ermando è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Teramo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A4950

### Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 678.760.000, dovuto dal comune di Melissano (Lecce) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 117.487.200, dovuto dalla S.p.a. Gestione meridionale Bitum-Beton è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A4951

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 4124 del 2 agosto 1989 l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Farmitalia-Carlo Erba S.r.l. la donazione consistente in un LCM 004 termostato ms6 per un valore di L. 1.800.000 da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie biomediche.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4125 del 2 agosto 1989 l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Euromercato la donazione consistente in un lavavetreria da laboratorio mod. P61 Italscientifica per un valore di L. 7.805.000 circa da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (sezione microbiologia agraria).

89A4953

### Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1989, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 124, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione l'Università cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Secondina Pezzola e consistente in metà di due appartamenti siti in Roma, via degli Scipioni n. 35; un immobile in Fiano Romano, via Treves n. 5 ed uno in via Aldo Moro n. 91 per un valore complessivo di L. 457.460.000; in un conto corrente di L. 38.000.000 e in beni mobili per un valore di L. 300.000.

89A4952

## REGIONE SARDEGNA

### Provvedimenti concernenti le acque minerali

L'assessore regionale all'igiene e sanità, con proprio decreto n. 4858/36196 del 20 luglio 1989, ha autorizzato l'adeguamento delle etichette ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 per l'acqua minerale «S. Martino» della azienda provinciale acqua minerale S. Martino, con sede in Sassari, strada statale Sassari-Osili, km 1, naturale o addizionata di anidride carbonica e imbottigliata con recipienti di vetro del contenuto di cl 45 e di cl 95 o con contenitori in tetra-brik di cl 100.

L'assessore regionale all'igiene e sanità, con proprio decreto n. 5050/37346 del 28 luglio 1989, ha autorizzato l'adeguamento delle etichette ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 per l'acqua minerale «S. Giorgio», con sede in Selargius (Cagliari), via Antonio Gallus n. 79, naturale imbottigliata come sgorga dalla sorgente o addizionata di anidride carbonica e imbottigliata in contenitori come appresso specificato: *a)* vetro di cl 200, cl 150, cl 75, cl 50, cl 35, cl 25; *b)* P.V.C. di cl 200, cl 150, cl 75, cl 50, cl 35, cl 25; *c)* P.E.T. di cl 200, cl 150, cl 75, cl 50, cl 35, cl 25; *d)* Tetrapak di cl 200, cl 150, cl 75, cl 50, cl 35, cl 25.

L'assessore regionale all'igiene e sanità, con proprio decreto n. 5320/38642 dell'8 agosto 1989, ha autorizzato l'adeguamento delle etichette per l'acqua minerale «Sandalia», stabilimento posto in località «S'Acqua Cotta», agro di Villasor (Cagliari) della «Claudia S.r.l.», con sede legale in Aprilia (Latina) strada statale 148 Pontina - km 46,6, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. L'acqua minerale naturale «Sandalia», addizionata di anidride carbonica, viene imbottigliata in vetro, in contenitori di cl 92 e cl 45.

89A4957

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato.** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1989)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate...», leggasi: «*Con decreto ministeriale 12 settembre 1989*, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate...».

**89A4979**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 285.000 |
| - semestrale | L. 145.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 40.000 |
| - semestrale | L. 25.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale* destinata agli atti delle *Comunità europee*:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 150.000 |
| - semestrale | L. 85.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale* destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 40.000 |
| - semestrale | L. 25.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 150.000 |
| - semestrale | L. 85.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 500.000 |
| - semestrale | L. 270.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 5.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|
| *Invio settimanale* N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 200.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. —** ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***